

1
ALLEGATO

(A)



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo

Grosseto, data del protocollo

Al Sindaco del Comune di
MASSA MARITTIMA.

OGGETTO: Segnalazione in merito al comportamento dei rappresentanti della lista civica "Massa Comune".

Con riferimento a quanto segnalato dalla S.V. con nota in data 31 marzo u.s., la scrivente - come già riferito per le vie brevi - ha ritenuto di formulare al Ministero dell'Interno uno specifico quesito in merito alla possibilità, da parte di un consigliere comunale, di accedere alle posizioni tributarie di contribuenti residenti presso il Comune in cui esercita il proprio mandato.

Al riguardo, la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha fornito il richiesto parere con nota prot. 9608 del 26 maggio u.s., che si allega in copia alla presente.

Il Prefetto
(Anna Maria Manzone)

(A)

AIE GATO

(B)



Direzione Generale

V. Red.

Ministero dell'Interno

PREFETTURA DI GROSSETO
 Ufficio Telegrafico
 26 MAG. 2015
 Class. 15936/65
 TRS. _____ RIC. _____

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
 DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
 Ufficio V: Controllo sugli organi

Roma, (data del protocollo)

Alla Prefettura di Grosseto
(Rif. n. 15949 del 15 aprile 2015)

Oggetto: Comune di Massa Marittima. Esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione centrale in relazione ad un'istanza, formulata da un consigliere del comune di Massa Marittima e concernente la richiesta di accesso agli atti relativi alle posizioni tributarie di alcuni amministratori facenti parte delle precedenti compagini amministrative.

Al riguardo, si rappresenta che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A., trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale riconosce il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Così come anche affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014 "... deve ricordarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; 9 ottobre 2007, n. 5264), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Il diritto di accesso riconosciuto ai suddetti amministratori ha, in realtà, una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del richiamato decreto legislativo n.267/00) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241); infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere

Prefettura Grosseto - GR - Prot. Ingresso N.0023251 del 29/05/2015

Direz. ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Ufficio V - Controllo sugli organi - Prot. Uscita N.0009608 del 26/05/2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio V: Controllo sugli organi

atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976)."

Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 680/2014 del 4 aprile 2014, ha ulteriormente precisato che l'accesso di cui all'art. 43 del T.U.O.E.L. ha l'obiettivo di mettere in condizione il consigliere comunale di esercitare il proprio mandato e di verificare il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune. Secondo la richiamata decisione del giudice amministrativo campano, le recenti scelte del legislatore, comunque, sembrano rafforzare il carattere di autonomia dell'accesso dei consiglieri comunali rispetto alla macro-categoria dell'accesso alla documentazione amministrativa.

In merito alle modalità di esercizio di tale diritto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con parere D.I.C.A. n. 18368 del 5.10.2010, ha posto in rilievo che il diritto si esercita con l'unico limite di potere esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

In tale senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con la richiamata sentenza n. 846/2013 ha chiarito che la disposizione del Testo Unico degli Enti Locali (art. 43) nel riconoscere al consigliere comunale una particolare forma di accesso per l'esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino - pubblica amministrazione, il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione oramai vietato dall'art. 24, comma 3 della l. n. 241 del 1990.

In ogni caso, come più volte precisato dal giudice amministrativo, nell'esercitare tale diritto i consiglieri comunali sono tenuti al rispetto del segreto ai sensi dell'art. 43 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio V: Controllo sugli organi

decreto legislativo n. 267/00 (cfr. T.A.R. Sardegna n. 29/2007 e n. 1782/2004; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 173/2004 e n. 362/2005, T.A.R. Campania, Salerno, n. 26/2005). In particolare, il T.A.R. Sardegna.

Da ultimo appare utile richiamare il parere in data 14 dicembre 2010 con cui la Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi, ribadendo che "gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato", ha riconosciuto il diritto ad accedere agli atti relativi al pagamento dei tributi in quanto le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.

Ciò posto questa Direzione centrale è del parere che la richiesta formulata dal consigliere comunale di Massa marittima debba essere accolta.

IL DIRETTORE CENTRALE

Carmen Perrotta

C. Perrotta

PRB